PROGETTO DI LEGGE PER SERVIRE ALLA RIFORMA DEL SERVIZIO...

Raffaello Billi

Miei buoni Colleghi.

A Voi, che nel giornaliero esercizio del vostro ministero, apprezzate ad ogn' istante testimoni impotenti, tutta l'estensione dell'abbandono e della miseria, in cui languisce tanta parte del Popolo; e che col fervido desiderio dell'evangelica carità invocate vicino il momento, in cui coadiuvati dalla pubblica beneficienza, e da migliori istituzioni, vi sarà dato spargere su i mali che lo affliggono, non più una sterile compassione, ma copia perenne di balsamo consolatore; A Voi, dedico questo Progetto di Legge per servire alla riforma del servizio Sanitario in Toscana.

Disprezzatene pure francamente la forma, e criticatene con tutta severità i dettagli; l'intenzione perdio, rimarrà invulnerabile. Non fu calcolata ragione di vanità, o sfogo meschino d'orgoglio, che mi consigliò a pubblicarlo. Un nobile sentimento mi additava un'insegna, e credetti dovere l'inalzarla. Servitevi sopra Umanità e Giustizia; *discutete con calma, protestate con dignità; e non l'abbandonate, finchè una generosa longanimità, ed una imperturbabile costanza non v'abbia condotti al trionfo*

PROEMIO

Non vi può essere eccellenza di sociale ordinamento dove la libertà, la sicurezza individuale, e la cultura; insieme alla salute ed alla forza fisica del popolo, non sieno da salde leggi largamente tutelate e promosse.

Quindi la Medicina, del pari colla Giurisprudenza e con la Religione, fù dai più remoti tempi riconosciuta essenzialmente opportuna, a formare il gran perno, sù cui il saggio Legislatore, fondare ed inalzar doveva la macchina d'uno stato libero e bene ordinato.

Ma perchè la libertà e la indipendenza, è sempre in ragione diretta della cultura della mente, e della salute e robustezza del popolo; furono dall'odioso dispotismo, costantemente l'una e l'altra ad esso a tutto potere, non che favorite, contrariate; mentre con molli o corruttrici istituzioni, e con la trascuranza d'ogni benefico influsso d'igieniche leggi, giunger voleva ad ottenere, ciecamente soggetto, non un popolo d'uomini, ma un gregge d'om-

bre e d' automi; come al suo triste sistema d' assoluta dominazione, e di tirannico impero, può solamente convenire e giovare.

Ogni supremo artifizio di scettico argomento, mal giungerebbe, frattanto, a dimostrare la medicina insussistente, o mal atta a promuovere l'incivilimento, se prima negar non si possa l'istinto della individuale conservazione, di cui l'Increata Sapienza fe' dono ad ogni essere e che costituisce la natural medicina: ossia l'assoluta necessità, per cui l'animale è costretto a tutelare la propria esistenza, contro gli agenti di distruzione e di degradamento, che ad ogni piè sospinto l'insidiano lo circondano; come pure l'utilità d'una libera mente, congiunta a sana e robusta costituzione, per conservare all'uomo l'indipendenza, e dargli facoltà di respingere le insidie e gli attacchi, che a renderlo schiavo tendessero.

L'uomo dunque, quest'essere prediletto della natura, che nella perfezione delle sue facoltà, e nell'alta missione di scienza e di dominio, con che gli fu dato costituirsi un primato sulla terra, potè finalmente raggiungere la propria autonomia; vide fin dai primordj della sua carriera politica, quanto importasse alla sua esistenza sociale lo studio della medicina: e riconoscendo l'origine divina di questa scienza, la pose nel rango delle necessità, sulle quali posar doveva l'ordine e l'armonia di una civiltà liberale e perfetta.

Per lo che, antica quanto la creazione, e cosa identica coll'istinto conservatore; la Medicina, facendo del medico il depositario della scienza della vita, lo costituisce filosofo per eccellenza, e gli apre la carriera ad una essenziale rappresentanza, nella politica costituzione d'ogni bene ordinata repubblica.

È frattanto a gran torto, che le moderne legislazioni, sprezzando l'attitudine civilizzatrice della Medicina, abbiano preteso senz'essa, raggiungere quell'altezza di civile progresso, che sola può stabilire pienamente: male potendosi senza i di lei precetti, garantire la fragile esistenza degli uomini, dalle mille insidie da cui è del continuo minacciata, e tutelare la loro delicata organizzazione, dagl'infiniti mali, cui ad ogn'istante, una folla d'alterazioni gli espongono. Mentre una saggia legislazione, traendo partito dall'azione civilizzatrice della Medicina, potrebbe mettere a profitto lo zelante apostolato dei medici, per diffondere fra le masse del popolo, insieme alla salute, le verità politiche e morali più essenziali; niuno meglio di essi atto essendo a tanta missione; depositarj come sono, ripeto, della scienza della vita e delle leggi della natura, e per retto pensare, indole sublime, ed abito filosofico, i soli chiamati a dimenticar sè e le più attraenti teodanze, per affatto donarsi alla tutela, ed alla prosperità dei loro simili

Gravissimo argomento, però, fra i molti degni dell'attuale progresso, si mostra il bisogno d'una legislazione, che facendo ragione ai sacri diritti della languente umanità, regolarizzi sotto tutti i rapporti ed in tutti i dettagli l'azione benefica del medico servizio; e che, accordandogli una volta giuste garanzie, rilevi la dignità e la considerazione, di chi avendo intrapreso la nobile e penosa missione di portar sollievo ai mali dei suoi simili, ha pur diritto a quella serenità e libertà d'azione, che mal può conciliarsi colle trepidazioni d'una povera, combattuta, e precaria condizione civile.

Ed in quest'epoca in cui l'impronta d'una salutare rigenerazione politica, imprime in tutti i rami dalla nostra

istituzioni, nuovo vigore e vita: mentre il pubblico insegnamento, i Codici, e la riorganizzazione Municipale, sono in via di sviluppo e di perfezionamento; mentre in somma non v' ha parte d'amministrazione che in questa bella Toscana non formi oggetto d' utile riforma; sola la Medica Giurisprudenza resterà nell'oblio e nell'antica abiezione? Continuerà dunque, sotto l'impero di leggi vecchie ed impotenti, il trionfo di quel Ciarlatanismo, che sotto mille aspetti; fatto centro delle sue rapaci speculazioni il nostro paese, mette a contribuzione l'ignoranza e la pubblica fiducia? Dovremo ancora soffrire che la classe dei Medici condotti; questa classe dabbene, dalla cui operosità tanto sollievo alla miseria del popolo ridonda; abbandonata a barbare e difettose istituzioni, continui a languire fra le torture del bisogno e delle oltraggiose umiliazioni; mentre tanti regj impiegati, pari a loro una volta di cultura e di speranze; senza altro merito superiore che quello d'essere sfuggiti ad una vocazione tutta di carità e di filantropia, tranquilli negli ozj beati di discretissime occupazioni, godono così esorbitanti onorarj, ognuno dei quali contenterebbe gli umili desiderj di tre medici condotti?

Non vi ha pretesto, causa così giusta non può essere aggiornata. Essa e d'altronde da gran tempo risoluta dal sentimento imparziale della pubblica opinione; la quale, è certo, vedrebbe con sorpresa e con dolore, trascurata la presente occasione, per unire alle Commissioni del benefico Principe ordinate, per effettuare la riforme municipale, dei Codici, e degli studj, una pur anco di medici, affinchè concertasse e stabilisse un Codice di Giurisprudenza medica, atto a risolvere gli urgenti bisogni, ed a consolidare le indispensabili riforme, del pubblico servizio sanitario del nostro paese.

In quest'ardente desiderio, volendo anch'io, in quanto la mia debolezza lo consente, sodisfare al comun dovere, e contribuire col mio granello di sabbia alla ricostruzione dell'edifizio, ho dato mano alla compilazione d'un progetto di Legge; il quale non avendo altro scopo che quello di fissare l'attenzione del pubblico e dei miei confratelli su certi importanti articoli del servizio sanitario, non ambisce a miglior ricompensa, che a quella di vedere che gli articoli stessi, discussi, e dal ratto senso di migliori ingegni fecondati, salgano a quella perfezione, cui mala, per me si sarebbe sperato portarli.

Nè per la ristrettezza del tempo, e più, per la mancanza d'ingegno, essendomi dato poter motivare ciascuno articolo del progetto, con quell'estensione e profondita, che la materia richiederebbe, mi astengo dal pubblicarlo; mentre, affidato alla penetrazione ed alla critica dei miei confratelli, ho grata lusinga di veder germogliate e fiorite le poche idee, che da me, anche ampiamente discusse, mozze, ed infeconde sarebbero nondimeno restate.

La Giurisprudenza Medica o Sanitaria, è l'insieme delle leggi che governano l'arte salutare; nel doppio scopo di favorire tutto ciò che quest'arte può produrre d'utile alla società, e d'impedire quanto all'arte stessa potrebbe esser dannoso. Considerata nei suoi rapporti colla Legislazione, coll'ordine giudiciario, e colla polizia; essa costituisce la Medicina politica, e si compone di due parti; la parte scientifica, cioè, e la parte amministrativa. Quanto alla prima, aggirandosi quasi esclusivamente sull'insegnamento, è inutile metterla in discussione; dopo che la saggia previdenza del Principe, colle ultime riforme universitarie, opportunamente ed ampiamente vi provvide. La sola parte amministrativa, che più propriamente si

chiama polizia medica o di sanità, formerà lo scopo dunque del presente progetto.

Dessa comprende i doveri del Governo e della pubblica amministrazione, relativamente a tutto quanto si riferisce alla salubrità ed alla pubblica igiene. Stabilisce, cioè, i rapporti dell'azione governativa, per mezzo della medica polizia, con le scienze naturali e filosofiche, colla popolazioni in generale, e con l'uomo, individualmente contemplato nel suo stato di salute o di malattia, d'intelligenza e di colpabilità.

Avuto per tanto riguardo alle materie, il progetto di legge è diviso in tredici sezioni. La prima è dedicata alla dichiarazione delle generali disposizioni.

La seconda determina l'organizzazione d'un'Accademia reale di medicina e di chirurgia, e delle scienze naturali. Questa dovrebbe essere, quasi direi, la personificazione della scienza, od il palladio della pubblica salute, che costantemente a livello del progresso dell'arte, potesse colla discussione e col consiglio, venire in ajuto dell'azione governativa, nell'applicazione delle leggi tendenti al maggior bene sanitario ed all'incremento della popolazione.

La terza Sezione stabilisce gli attributi della Sopraintendenza Generale di Sanità. E se si riflette alla necessità di confidare alla sorveglianza suprema d'un capo i dettagli della polizia sanitaria, e d'avere in esso il centro ed il mezzo d'immediato rapporto fra il governo e l'amministrazione, non potrà cader dubbio sulla di lei convenienza, e sull'utilità, che al retto e pronto disbrigo del servizio può ridondarne.

La quarta Sezione è dedicata alla Camera di disciplina compartimentali di sanità. L'utilità di queste emerge così chiara ed evidente, che vano sarebbe l'entrare in lunghi

dettagli, in vista di dimostrarne la convenienza e l'opportunità. Basti che col loro mezzo, avendo il governo costantemente gli occhi aperti sullo stato sanitario delle provincie, potrà reprimere gli abusi che l'impudente ciarlatanismo, ad onta delle leggi è sempre ingegnoso a rinnovare. Potrà vegliare, affinchè le condizioni statistiche, topografiche ed igieniche locali, sempre in stretta armonia con i rapporti del servizio sanitario, sieno messe a profitto nel promuovere la prosperità e la salute delle popolazioni. E finalmente potrà distribuire con giustizia, ed al solo vero merito, gl'impieghi sanitarj. In una parola le camere di disciplina sarebbero la più semplice e naturale istituzione, col di cui mezzo si possa ottenere: 1.° La sorveglianza di tuttociò che interessa il ministero dei medici ed il servizio sanitario. 2.° La repressione degli abusi che possono commettersi nell'esercizio, e contro l'esercizio dell'arte di guarire. 3.° L'estirpazione di tutte le cause nocive alla pubblica salute. 4.° La soluzione dei diversi quesiti riguardanti la medicina legale.

Importantissimo apparirà lo scopo della quinta Sezione, che organizza le Deputazioni comunitative di sanità, se si considera che il malato indigente di provincia e lontano dagli spedali, abbandonato a tutto lo squallore della miseria, trova sterile ed infruttuoso l'unico ministero di conforto e di consolazione che gli è riserbato. Poichè in mille casi il medico Condotto, spettatore impotente dei più desolanti episodi della umana vita, può mescere bensì le lacrime proprie a quelle degl'infelici, ma non profittare dei salutari effetti dell'arte; la quale senza il concorso dei farmaci e dei mezzi igieiaci, di che l'indigente difetta, macchina senza moto, inutile e paralizzata diventa.

La sesta Sezione tratta dei Medici-Chirurghi Municipali. Di quella classe d'uomini trascurati e reietti dalla

giustizia, e i di cui servigj, benchè schivi di fasto e si mal calcolati negli ordinamenti civili, con sì bella aureola di gloria, nondimeno appariscono nei fasti della cristiana carità, e dell'umana beneficienza. Un semplice appello alle attuali istituzioni sanitarie, ed ai molti scandalosi fatti giornalieri, basta a convincere dell'inquietudini, dei disgusti, delle apprensioni, e delle incertezze, con che l'impotente orgoglio, col suo mal talento, malignamente cabalistico, gli schiaccia e gli opprime. Ma il loro ministero altamente cristiano ed eminentemente filantropico, è troppo generoso per non scordare le proprie afflizioni, ed additare soltanto all'umana giustizia le sofferenze e la misera condizione del povero. È a vantaggio di esso che i medici Condotti reclamano un onorario, che permettendogli di mantenere del proprio un mezzo di trasporto, non sia più chimerico per i poveri campagnoli il beneficio della cura gratuita; distrutto altrimenti dalla necessità che hanno questi di spropriarsi degli scarsi risparmi, onde procacciare al medico una vettura. È solo a vantaggio del povero affidato alla loro cura, se i medici Condotti chiedono soccorsi e garanzie per l'età senile; giacchè mal si concilia la serenità della mente voluta dallo stadio e dall'applicazione pratica della medicina, con le trepidazioni e le cure d'un misero ed incerto avvenire. E tuttavia dessi si appagherebbero di molto meno di quanto nell'ultima riforma fu accordato agl'ingegneri di circondario! Che forse od un medico costa minori sacrifizi di tempo, di sudori e di denaro che a questi, l'ottenuta abilitazione? O forse ha maggior pregio ed interesse agli occhi della legge, la regolarità e la solidità architettonica delle costruzioni, che la vita e la salute degli uomini?

L'istituzione dei Bidelli infermieri, da me proposta nella settima Sezione, sarebbe urgentemente reclamata

dalla posizione economica e morale dei malati indigenti, specialmente in provincia, dove ne' più de' luoghi per la mancanza di Confraternite di misericordia o d'altri istituti di beneficienza, il povero ammalato, abbandonato alle risorse proprie, non ritrae dalla visita gratuita del medico tutto quel bene che ne dovrebbe; se questi potesse affidare la custodia del malato, e l'effettuazione delle proprie prescrizioni, a persona pratica ed intelligente. E quando col mezzo delle Deputazioni comunitative di sanità, potesse portarsi ad effetto il filantropico sistema dei soccorsi a domicilio; con cui, oltre ad un perfezionamento nella pubblica beneficienza, si verrebbe ad ottenere, forse indirettamente, una notabile diminuzione di concorso agli spedali: in questo caso l'istituzione dei Bidelli infermiari, diverrebbe opportuna non solo, ma d'assoluta necessità.

L'ottava, e nona Sezione, stabiliscono le norme disciplinari, alle quali dovrebbe essere subordinato l'esercizio della professioni di farmacista e di levatrice.

Fra gli articoli di queste due Sezioni degno di speciale attenzione è quello che ingiungerebbe ai farmacisti, l'obbligo di tenere un Libro Giornale, dove venissero registrate le ricette da loro spedite, insieme al nome del malato, del medico, ed al prezzo cui ascendono i medicinali in esse prescritti. Con questo libro si avrebbe ognora un documento autentico, per la verificazione dei fatti, nei casi di medica responsabilità, e si faciliterebbe parimente la verificazione della partite, nelle controversie nate fra i farmacisti e gli avventori, e portate avanti ai tribunali competenti.

La Sezione decima stabilisce il modo d'ammissione agl'impieghi sanitarj, e quindi la scala del loro progres-

sivo avanzamento, fino agl' impieghi superiori. L'ammissione dei soli medici-chirurghi agl' impieghi municipali, consigliata, mi pare, dalla troppo vistosa sproporzione fra i malati di medica pertinenza con quelli di pertinenza chirurgica. Sproporzione che gravitando di troppo sul medico servizio, lascia d' altronde tutto l'agio ai chirurghi d' invadere i diritti altrui, col dedicarsi all'esercizio abusivo della medicina; con che poi danno luogo a disgusti e divisioni fra' confratelli, che nel turbare il raccoglimento e la quiete necessaria all'esercizio della medicina, compromettono ancora il decoro e la fiducia di quest'arte nobile e salutare.

Col riserbare alle Camere di disciplina l'incombenza di formare una o più terne di candidati agl'impieghi sanitarj comunitativi, e quindi col lasciarne la scelta definitiva alle magistrature, mi sembra ovviato alla parte difettosa dell'attuale sistema d'elezione, e salvata nel tempo stesso l' autonomia, con la quale quest' ultime hanno diritto d'agire. D'altronde, coll'aprire un ruolo d'aspiranti presso le Camere di disciplina, o col dare adito anche a medici-chirurghi municipali in titolo, di fare istanza a queste, per ottenere un cambiamento di residenza, si verrebbe a mettere ordine, e ad agire con più giustizia distributiva nel conferimento degl' impieghi sanitarj municipali.

Di conferme triennali non può parlarsi in una legge diretta a portar giuste e ponderate riforme. O un medico-chirurgo municipale sarà saggio, diligente ed onesto; e non potrebbe senza la più sciocca barbarie, essere assoggettato a strane ed oltraggiose umiliazioni: o questi sarà trascurato, e mancherà ai proprj doveri, ed in questo caso, a forma dell'articolo 12 della Legge, potrà la camera di

disciplina, nei casi constatati, punirlo e toglierglì in qualunque epoca l'impiego.

Coll'ultimo articolo di questa Sezione poi, la Legge, garantendo esclusivamente ai medici–chirurghi municipali, la carriera degl'impieghi sanitarj superiori, verrebbe e render giustizia alla loro devozione al pubblico vantaggio, ed all'importanza dei servigi da essi resi con tanta annegazione all'umanità ed allo stato.

I noti abusi, e le proverbiale trascuratezza del servizio medico degli spedali, frutto non già delle male volontà personale degl'impiegati, ma piuttosto d'irregolari attribuzioni e di male intese economie, giustificano le disposizioni dell'undecima Sezione. In questi stabilimenti la regoler disciplina del servizio sanitario, sarà sempre inconciliabile col dispotismo delle economiche amministrazioni, finchè un'esatta separazione d'attributi fra le due branche, non renda loro la libertà e l'equilibrio che a ciascuna di esse compete.

Lo scopo degli Spedali è di dar ricovero, e di somministrare i mezzi di recuperare la salute ai poveri infermi. Quindi lo spirito delle loro amministrazioni, essenzialmente subordinato a detto scopo, deve limitarsi ad assicurare lo sviluppo e l'incremento dello stabilimento, senza pretendere di dominare i dettagli del servizio, e rischio di frastornarne l'applicazione, portandovi disordine e confusione.

Sia adunque l'amministrazione economica degli Spedali affatto separata e distinta, se non subordinata, alla direzione dell'interna disciplina e del servizio sanitario; e sia questa direzione affidata a persone dell'arte salutare: e lo scopo della benefica istituzione essendo allora raggiunto, si troverà in perfetta armonia colla volontà e

colle intenzioni del benignissimo Principe nostro, che supplicato una volta da un impiegato d'uno spedale, perchè si degnasse ordinare dei restauri e dei miglioramenti nell'abitazione che gli era destinata, rispose: « *Ciò che « interessa in uno Spedale, è che sieno ben curati e ben « serviti i malati* ».

La duodecima Sezione è destinata a riempire la più grande e la più dannosa lacuna della nostra Giurisprudenza Sanitaria, ed a rispondere ad uno dei più pressanti bisogni della nostra epoca.

È quasi impossibile l'additare i vizi d'una Legislazione logora ed impotente, ed indicarne i gravi abusi che ne sono il resultato, senza infrangere numerosi interessi, e senza urtare in orgogliose suscettibilità. Ma l'esitare, di fronte alla più coscenziosa convinzione, sarebbe colpa. Speriamo dunque, che gli sforzi insistenti della ragione, non falliranno in faccia al potere, il quale interponendo la sua autorità, in mezzo alla lotta vergognosa, che lacera ogni convenienza di sanitaria polizia, vorrà finalmente determinare la vittoria della giustizia e della verità contro i pregiudizi e la menzogna.

Il Ciarlatanismo, ad ora ad ora inseguito e scacciato da ovunque, quasi qui avesse la parola d'ordine o il proprio domicilio, è fra noi che trova ospitale e sicuro ricovero! E questa civilissima Toscana, come a scherno dell'elevata opinione di civiltà cui poggia in faccia all'Europa, è scelta a tributaria d'ogni specie di sfrontatezza, d'astuzia, e di scroccheria. È qui, dove il volgare impostore, ad irrisione del più sacro istinto, carpisce al miserabile agricoltore l'ultimo quattrinello dei suoi risparmj. È qui, dove un'altra classe di furbi, non meno infame o temeraria, ma meglio equipaggiata delle ap-

parenze del lusso e della celebrità, si beffa della credula fiducia dei favoriti della fortuna. È qui dove da tutte le parti inviate, trovano smercio taute brillanti nullità, ed inutili, se non dannose, invenzioni, che precedute da pomposi annunzi, profittano solamente alla sfacciataggine degli scaltri pirati della nostra confidenza e della nostra debolezza. O depositarj della fiducia del popolo e della confidenza del Principe, tocca a voi a consacrare il regno della verità e della ragione! Tutelate una volta la cieca credulità del volgo, salvate la di lui ignoranza dalle insolenti rapine dell' impostura: liberatelo dalla peste sociale delle fallaci ed illusorie speranze, che pur troppo, benchè non gli sieno esclusive, esaltandone il sentimento, s'esercitano di preferenza sull'istiato della propria conservazione: ed il pregiudizio e l'errore sparirà in faccia alla potenza educatrice delle vostre leggi.

L'ultima Sezione del progetto, finalmente, stabilisce le pensioni da accordarsi agl'impiegati del servizio sanitario. Un solo argomento bastar potrà a giustificarne la giustizia, o a rigettarne la proposizione. Lo stato è il popolo? E le persone dell'arte salutare tutelando la salute e la vita di questo, non rendono certamente minor servigio all'altro, di chi è destinato a tutelarne la sicurezza e le proprietà. Orà, se la proposizione delle pensioni, sembrasse esorbitante rapporto ai medici municipali, qual titolo di giustizia potrebbe difenderla a favore degli altri impiegati dello stato? O la proposizione è ingiusta in massima, e bisogna privarne gli uni come gli altri: o questa è giusta, umana, ed ammissibile, e bisogna che gli uni e gli altri vengano parificati nel beneficio

Progetto di legge per servire alla Riforma del servizio sanitario in Toscana

Disposizioni Generali

1. Un'Accademia reale di medicina, formata dai professori delle facoltà di Medicina e Chirurgia, e di quelli delle Scienze Naturali, delle Università di Pisa, di Siena, e della Scuola di perfezionamento di Firenze, come pure di un ristretto numero di membri onorari ed ordinari, di Regia nomina, avrà la sua residenza in Firenze.
2. Risederà parimente in Firenze una Soprintendenza generale di sanità.
3. In ciascun Capoluogo di Compartimento sarà creata una Camera di Disciplina di sanità.
4. In ciascuna Comunità dello Stato verrà stabilita una Deputazione Comunitativa di Sanità.
5. Tutto il Granducato sarà diviso in circondari medici, comprendenti ciascuno una popolazione di 2000 anime circa. Il numero ed i confini di questi circondari saranno determinati dalle amministrazioni municipali, e dovranno rientrare nei limiti ordinari delle amministrazioni medesime.

Dell'Accademia Reale di Medicina

6. L'Accademia Reale di Medicina e delle Scienze naturali, sarà il corpo scientifico consultivo del Governo

in tutto ciò che ha rapporto agli affari sanitarj, ed alla pubblica igiene, avrà l'incarico della compilazione e della riforma annuale del Codice farmaceutico toscano. Dovrà presentare alla sovrana sanzione le terne, da essa votate, dei Professori destinati a coprire le Cattedre vacanti nelle facoltà di medicina e chirurgia, e delle scienze naturali delle università di Pisa, e di Siena, e della Scuola di Perfezionamento di Firenze: uniformandosi in proposito, a quanto con apposito regolamento verrà in seguito stabilito.

7. Le sedute dell'Accademia saranno periodiche ogni tre mesi, e straordinarie ogni volta che dall'Imperiale e Reale Governo verrà convocata.

8. Negl'intervalli delle sedute, i professori delle facoltà di medicina e chirurgia, e delle scienze naturali della scuola di perfezionamento, resteranno in Commissione permanente, per rappresentare il corpo accademico, dentro i limiti determinati da speciale regolamento

Della Soprantendenza generale di sanità.

9. Il Soprintendente generale di sanità, avrà cognizione di tutto ciò che è relativo all'igiene ed alla salute pubblica: al servizio delle acque minerali; agli Spedali regi e comunitativi; alle carceri, agli ospizi ed agli stabilimenti di sanità marittima. Si metterà in rapporto con l'Accademia reale di medicina di cui sarà il Presidente, per ciò che concerne il servizio sanitario. Corrisponderà direttamente con le Camere di disciplina compartimentali, e quindi col loro mezzo colle Deputazioni comunitative di sanità. Stabilirà le tariffe degli onorari dovuti ai pratici e periti dell'arte

salutare. Deciderà, dietro il parere dell'Accademia Reale di Medicina, senza appello, nei casi controversi di medicina legale. E farà parte del Ministero dell'interno in ciò che ha rapporto a ciascheduu servizio speciale, che nel detto ministero alla salute pubblica, ed all'igiene concerne.

10. La Soprintendenza generale di sanità, si comporrà di un Soprintendente generale, d'un segretario generale e d'alcuni medici-chirurghi commessi

11. Le funzioni del Soprintendente e degli altri membri della sopraintendenza generale, saranno corrisposte con un trattamento, a carico dello stato, di L. 8000 annue, per il primo, di 4000 per il segretario generale e di 2000 per i commessi.

Delle Camere di Disciplina compartimentali di Sanità.

12. Le Camere di disciplina compartimentali di sanità avranno cognizione di tutto ciò che ha rapporto all'igiene ed alla pubblica salute del compartimento ove essa risederanno. Trasmetteranno alla Sopraintendenza generale, con opinione motivata, tutte le comunicazioni e tutti i rapporti, provenienti dalle Deputazioni comunitative di sanità, dai medici municipali, e da tutte le altre persone addette al servizio sanitario. Promoveranno avanti le autorità competenti, la repressione di tutti gli atti pregiudicevoli alla pubblica salute Pubblicheranno la vacanza degl'impieghi sanitari del Compartimento; e quindi formeranno le terne, dalle quali l'I. e R. Governo, o le magistrature, secondo la respettiva competenza, do-

vranno eleggere il titolare. Provvederanno alla supplenza dei titolari malati o decessi; e destineranno aiuti temporari, secondo i bisogni delle popolazioni. Riunite in consiglio di disciplina, desse, potranno, secondo l'esigenza dei casi constatati, avvertire, censurare, degradare, sospendere dal trattamento, cassare dai ruoli, ed interdire dall'esercizio, a tempo o definitivamente, quei medici, che nell'esercizio pubblico o privato del loro ministero si fossero resi colpevoli. Nel caso però di degradamento, sospensione, o radiazione definitiva dai ruoli, o dall'esercizio, il medico condannato potrà portare appello avanti la Regia Corte di Cassazione. Prenderanno cognizione delle differenze che possono nascere fra medici Municipali o Liberi, Farmacisti, Levatrici, Bidelli Infermieri, e le Deputazioni Comunitative. Presteranno il loro voto definitivo; salvo appello all'Accademia Reale di medicina, in tutti i casi di medicina legale, di cui saranno richieste dai Tribunali. E tasseranno le note ed i conti dei medici e dei farmacisti, in caso di controversia, senza appello.

13. Le Camere di disciplina compartimentali di sanità, saranno formate d'un Presidente, di quattro medici-chirurghi, due farmacisti, un ispettore, ed un segretario; i quali verranno eletti dall'Imperiale e Real Governo, dietro proposizione della Soprintendenza generale; in quanto all'Ispettore, permanentemente, ed agli altri, per la durata soltanto di anni quattro dalla loro elezione.
14. Ogni risoluzione della Camera di disciplina, dovrà essere motivata, e dovrà risultare dallo scrutinio segreto; colla presenza di due terzi di membri, ed alla maggiorità di due terzi di voti.

15. I membri della Camera di disciplina, che non risiederanno nel capoluogo del compartimento, avranno diritto ad una diaria proporzionale, tutte le volte che saranno invitati a riunirsi nel capoluogo medesimo.
16. Le Camere di disciplina visiteranno annualmente le Farmacie, come pure gli strumenti chirurgici dei medici-chirurghi municipali; gli Spedali, le Carceri, e qualunque altro stabilimento su cui la salute pubblica può reclamare la loro vigilanza.
17. Dovranno parimente, allo spirare di ciascun anno, rimettere alla soprintendenza generale, col mezzo dell'Ispettore, un rapporto generale delle loro operazioni, e di tutto ciò che potesse essere accaduto d'importante, riguardo alla salute pubblica, alla polizia sanitaria, ed alla disciplina del servizio medico, in tutta l'estensione del loro compartimento.
18. Desse, dovranno pure verificare i diplomi e gli altri titoli dei medici-chirurgi aspiranti agl'impieghi municipali, prima d'ammetterli nel ruolo degli aspiranti a quegl'impieghi medesimi.
19. Verso la fine di ciascun anno, pubblicheranno una lista, comprendente i nomi, titoli e qualità; il domicilio, l'età ed il luogo di nascita, di qualunque persona autorizzata ad esercitare una branca dell'arte salutare, stabilita nell'estensione del proprio compartimento.
20. Verificandosi qualunque epidemia o contagio nel compartimento, il presidente della camera di disciplina, dovrà immediatamente convocare gli altri membri, e delegare uno o più di loro, a percorrere insieme con l'Ispettore le diverse località, per dare pronto avviso alla Soprintendenza generale, sulla natura del morbo, e sui mezzi più atti ad arrestarlo

21. Gl' Ispettori delle Camere di disciplina sono incaricati di percorrere le comunità del compartimento, periodicamente e straordinariamente, secondo un regolamento da stabilirsi. Sono i relatori della Camere, su tuttociò che ha rapporto allo stato sanitario, polizia medica, disciplina, topografia, statistica medica, o mortalità del compartimento. Hanno voce deliberativa, insieme agli altri membri, in tutte le operazioni della camera. E convocano, di concerto col presidente, la camera medesima, periodicamente a forma del regolamento, o straordinariamente, secondo le circostanze, ed i casi contemplati nel regolamento medesimo.

22. Ogni Camera di disciplina sarà rifornita ogni anno dal gabinetto farmaceutico centrale, dietro rinvio dell'antecedente, d'una Farmacia normale, contenuto in una cassetta chiusa, la di lui chiave sarà custodita dal presidente, e che dovrà servire di norma nelle visite delle farmacie, e somministrare i reagenti, nelle operazioni chimico-legali, di cui la Camera verrà incaricata dai tribunali.

23. Le mancanze disciplinari dei medici municipeli e liberi, dei farmacisti, delle levatrici e dei bidelli infermieri, saranno giudicate e punite dalle camere di disciplina, a forma dell'articolo 12, dietro istanza della deputazione sanitaria comunitativa, nel cui distretto sarà domiciliato il prevenuto, o dietro semplice rapporto dell'ispettore.

Delle Deputazioni Comunitative di Sanità.

24. Le deputazioni comunitative di sanità, dovranno fare la ripartizione dei soccorsi a domicilio, sia direttamente,

sia dietro domanda del medico-chirurgo municipale. Riceveranno i rapporti dei medici-chirurghi municipali; su ciò che concerne l'igiene e la salute della comunità. Si assicureranno della regolarità delle diverse parti del servizio sanitario, e corrisponderanno colla camera di disciplina del proprio compartimento, per tutte le comunicazioni concernenti questo servizio, e nei diversi bisogni e difficoltà che potessero sopraggiungere.

25. Le Deputazioni comunitative di sanità, residenti nel capoluogo della comunità, si comporranno del Gonfaloniere, che ne sarà il presidente, del parroco seniore, se nel capoluogo ve ne saranno più d'uno di pari dignità, e dei primi due priori inscritti nella lista municipale. Il Cancelliere comunitativo ne sarà il segretario, senza voce deliberativa.

26. Le funzioni di membri, sia delle camere di disciplina, sia delle deputazioni comunitative, sono puramente onorifiche; ad eccezione degl'Ispettori, i quali riceveranno un trattamento annuo di lire 3,000 dallo stato; e dei segretari delle camere di disciplina, che potranno aver diritto ad una indeterminata gratificazione, al termine della loro temporaria gestione.

Dei Medici-Chirurghi Municipali

27. Un Medico-chirurgo municipale, pagato con trattamento fisso dalla respettiva comunità, sarà addetto a ciascun circondario medico.

28. In ciascuna città vi saranno altrettanti medici-chirurghi municipali, quante volte nella popolazione di questa, e suoi dintorni, vi entrerà il 2000.

29. Le disposizioni dei due suespressi articoli, non portano lesione alcuna al diritto che hanno i medici-chirurghi liberi, d'esercitare in tutto il granducato la loro professione, e di stabilirsi in quelle località che più gli piacessero

30. I medici-chirurghi municipali, formanti una sola categoria, avranno diritto: 1.° ad un trattamento fisso di lire 2000 annue pagabili a carico di ciascheduna comunità; 2.° ad una gratificazione annua proporzionata al numero delle visite e delle operazioni da essi eseguite, sulle basi dell'articolo seguente.

31. Le gratificazioni contemplate nell'articolo 30 saranno calcolate su dei prospetti statistici settimanali, da rimettersi alla Deputazione comunitativa di sanità; estratti da un libro, nel quale ogni medico-chirurgo municipale sarà in obbligo di registrare giornalmente il movimento sanitario, secondo una modula da stabilirsi.

32. Il medico-chirurgo municipale d'un circondario sanitario, dovrà abitare nel luogo più centrale e comodo pel disbrigo delle sue incombenze, ma se il capoluogo della comunità si presta alle dette condizioni, questo dovrà preferirsi per la di lui residenza.

33. Ogni medico-chirurgo municipale sarà in obbligo di far la cura gratuita medica e chirurgica a tutti gli abitanti domiciliati nella comunità, eccettuate le prime due classi, che dovranno corrispondergli un onorario, a norma delle tariffe legali, se gli piace valersi dell'opera sua. Avrà l'obbligo di fare una visita, almeno nelle ventiquattro ore, a tutti i malati privilegiati; essendo per altro raccomandato alla di lui prudenza e discrezione, il moltiplicare le visite secondo la gravezza del casi.

Dovrà mantenere del proprio un mezzo di trasporto, per servirsene a favore dei malati del suo circondario. Si presterà al servizio di polizia sanitaria, sotto la direzione dell'Ispettore della camera di disciplina e della deputazione Comunitativa di Sanità; coadiuvando quest'ultima nella distribuzione dei soccorsi a domicilio. Dovrà finalmente tenere con tutta diligenza ed accuratezza il proprio registro, dal quale sarà in obbligo d'estrarre settimanalmente lo stato sanitario, da presentarsi alla deputazione comunitativa di Sanità.

34. Sarà parimente obbligato di lasciare sempre presso il proprio domicilio, l'indicazione del luogo dove può essere reperibile, e non si potrà assentare per qualsiasi tempo, senza lasciare nel suo posto un collega, o un aspirante approvato dalla deputazione locale.

35. Una legge speciale stabilirà le condizioni colle quali gli attuali titolari, medici, o chirurghi soltanto, potranno continuare nei loro respettivi impieghi municipali.

Dei Bidelli Infermieri

36. Uno o più Bidelli infermieri verranno stabiliti in ogni circondario medico, per assistere i malati più gravi, accompagnare per quanto sarà possibile il medico-chirurgo municipale nelle sue visite; prestare attenzione alle di lui prescrizioni; e quindi vigilare alla loro regolare e perfetta esecuzione a favore dei comunisti privilegiati.

37. Un trattamento adequato, a carico delle comunità, verrà stabilito per i Bidelli infermieri.

Dei Farmacisti.

38. Qualunque conduttore di farmacia dovrà esser fornito della respettiva matricola, e sarà obbligato ad osservare i regolamenti di disciplina che lo riguardano; fra i quali primeggeranno l'assoluto dovere d'esser costantemente munito del numero e qualità di medicinali voluto dai regolamenti; di tenere con tutta regolarità e precisione un libro dove saranno da esso giornalmente registrate le ricette che avrà spedite, col nome del malato a cui serviranno, del medico che la prescrisse, e del prezzo che ne ricevette, o che convenne riceverne; e di conservare in filza, per lo spazio almeno di due anni le ricette originali; le quali non dovrà mai spedire, se in esse non fossero chiaramente notati, in tutte lettere, i medicamenti, la loro quantità e preparazione, la maniera di servirsene, la data, il nome del malato, e la firma del medico che la scrisse, fra quelli compresi nella nota che annualmente gli sarà rimessa dalla Camera di disciplina.

39. Tutte le farmacie del Granducato dovranno subire le visite straordinarie, le quali saranno effettuate dalla Camera di disciplina del compartimento, a carico del Regio Fisco, tutte le volte che verrà ordinato dalla Soprintendenza generale, o che lo credesse opportuno la Camera di disciplina stessa per il pubblico vantaggio.

40. Procureranno i farmacisti di munire il recipiente, pacco o scatola, contenente i medicamenti da essi spediti, d'una etichetta, nella quale sarà chiaramente scritta la data, il nome del medico, la maniera di servirsene, il nome del malato, e la loro propria firma.

41. Dessi dovranno tenere in un luogo a parte, e chiuso, senza poterne affidare la chiave a persona, le sostanze e i veleni, la di cui lista sarà loro annualmente rimessa dalla Camera di disciplina.

42. Nel caso d'autorizzazione in scritto della camera medesima, di poter consegnare dette sostanze venefiche, in dosi superiori a quelle mediche ordinarie, dovranno procurare che desse sieno ben chiuse e sigillate; scrivendovi sopra il nome del veleno, ed in lettere majuscole, *Veleno violento*.

43. Se il farmacista sospetterà che possa esservi errore nella prescrizione d'un medico, sarà tenuto ad avvertirlo; senza peraltro rettificare l'errore; essendogli vietato in ogni caso cambiar le ricette, o modificarvi la minima cosa.

44. Un Codice farmaceutico normale, sarà pubblicato, e d'anno in anno ampliato, dalla reale Accademia di medicina; al quale dovranno uniformarsi nella preparazione dei medicinali tutti i farmacisti del Granducato.

45. Niun farmacista potrà far contratti, od impegnarsi in qualunque modo con ministri di salute, in ciò che concerne la vendita delle medicine, nè intendersi insieme in modo diretto o indiretto, collo scopo di far partecipare a quest'ultimi i suoi guadagni; sotto pena d'un'ammenda di 500 a 3000 lire, e la perdita del diploma, e la carcere da sei mesi a due anni in caso di recidiva.

Delle Levatrici.

46. Ogni circondario medico avrà una Levatrice, il cui esercizio dovrà limitarsi a prestar soccorso alle par-

torienti, nei soli casi naturali, senza che sia loro mai permesso d'impiegare medicinali o strumenti.

47. Nel caso che desse si trovino a prestare la loro assistenza ad una donna, il di cui parto divenga difficile o laborioso; ed allorchè il travaglio si estenda al di là delle 12 ore; o che vi sia complicanza d'una qualunque malattia; o che vengano sollecitate d'un consulto, saranno obbligate di chiamare al più presto un medico-chirurgo, o d'associarsi altra levatrice, se questo non si potesse avere nel momento.

48. In caso di morte d'una donna in travaglio del parto, la levatrice che l'assisteva, dovrà darne avviso alla camera di disciplina; producendo i certificati del medico-chirurgo municipale, e della Deputazione Sanitaria locale; comprovanti che dal suo lato nulla abbia trascurato, onde ottenere in tempo utile la necessaria assistenza.

Dell'ammissione, e degli avanzamenti negl'impieghi Sanitarj.

49. I Medici-Chirurghi aspiranti agl'impieghi Municipali, dovranno darsi in nota in un ruolo tenuto aparto presso la camere di disciplina, obbligandosi per il tempo del loro tirocinio di prestarsi gratuitamente al servizio straordinario che loro verrà imposto, in caso di morte o di malattia dei Titolari Municipali; come pure di straordinaria affluenza di malati che richiedesse il loro ajuto.

50. Le terne da presentarsi dalle Camere di disciplina compartimentali ai Magistrati Comunitativi, per la scelta dei Medici-Chirurghi municipali, dovranno es-

sere esclusivamente estratte dai ruoli dei Medici-Chirurghi aspiranti, o dai Medici-Chirurghi municipali titolari, che facessero istanza per esser cambiati di residenza.

51. Gl'impieghi di Medici-Chirurghi ordinarj, di Direttori degli Spedali e loro ajuti, d'Ispettori delle camere di disciplina, come pure tutti quelli sanitarj dell'armata, della Guardia Civica, e di Sanità marittima, fino a quello di Soprintendente Generale inclusive, non potranno essere conferiti che a Medici-Chirurghi, che abbiano fatto la loro carriera nel servizio sanitario municipale; dietro terne da presentarsi all'Imperiale e Reale Governo dalla Soprintendenza Generale.

Del servizio medico degli Spedali.

52. Ogni spedale del Granducato, la di cui media popolazione giornaliera ascenda a trenta ammalati, dovrà avere un medico-chirurgo ordinario, cui sarà interamente affidata la cura medica e chirurgica di essi, a norma d'un regolamento da stabilirsi.

53. Parimente in ogni spedale del Granducato, dove la popolazione superi il numero medio giornaliero di trenta ammalati, vi dovranno essere altrettanti medici-chirurghi ordinarj, quante volte il numero trenta entrerà nella cifra media della sua popolazione giornaliera.

54. In qualunque Spedale del Granducato, la di cui popolazione media giornaliera ascenda a trenta ammalati, vi dovrà essere un medico-chirurgo direttore, con uno o più ajuti secondo l'importanza dello stabilimento; cui sarà affidata la disciplina interna, e tutto ciò

che ha rapporto al benessere sanitario del luogo pio, a forma di speciale regolamento.

55. I Medici-Chirurghi ordinarj degli spedali riceveranno un trattamento annuo di lire 2500. I Medici-Chirurghi direttori degli Spedali ne riceveranno uno di lire 3000, ed ai loro ajuti saranno corrisposte lire 2000 annue, a carico delle rispettive amministrazioni

Dei rimedi segreti, e dell' esercizio illegale della medicina.

56. Sarà proibita la vendita o l'annunzio, e la distribuzione gratuita di qualunque medicamento segreto, come pure l'esercizio illegale della Medicina e della Farmacia

57. Sarà riputato rimedio segreto, quello la di cui formula non si troverà nella farmacopea officiale.

58. Qualunque istituto privato o metodo eccezionale, che avrà per scopo la salute o il trattamento d'una malattia, verrà parificato ai rimedi segreti; nè potrà venire organizzato o praticato senza autorizzazione della Camera di disciplina del compartimento dove vorrà introdursi, confermata dalla soprintendenza generale e dal ministro dell' interno.

59. Ogni persona non autorizzata legalmente, che si farà lecito d'esercitare qualunque branca della medicina, e della Farmacia, incorrerà in una pena pecuniaria, o afflittiva, secondo i casi, e nella confisca dei medicinali o strumenti del suo esercizio.

60. Colui che domanderà o riceverà un consiglio, un'operazione od un rimedio, a persona che sa non essere autorizzata ad esercitare legalmente una branca

della medicina, sarà tenuto ad un'ammenda di venti a cento lire.

61. Chiunque annunzierà pubblicamente, colla parola, colla scrittura o colla stampa, un rimedio segreto, o una pratica sanitaria qualunque, benchè inconcludente ed inerte, sarà punito con un'ammenda di cento a mille lire.

62. Le pene stabilite negli articoli della presente Sezione, saranno raddoppiate ad ogni recidiva, ed alla terza potrà essere applicata la carcere da un mese ad un anno secondo i casi.

Delle pensioni da accordarsi ai titolari del servizio sanitario.

63. I medici-chirurghi municipali e gli altri medici titolari addetti al servizio pubblico sanitario, contemplati nella presente legge, avranno diritto alla pensione: 1.° Allorchè avranno compiuti trenta anni di servizio: 2.° Allorchè saranno riconosciuti fuori di Stato di potere continuare utilmente le loro funzioni: 3.° Allorchè un accidente qualunque accaduto nell'esercizio della loro professione, gli avrà messi nell'impotenza di potere continuare il loro servizio.

64. Queste pensioni saranno reversibili per un terzo, in testa delle vedove, o dei figli al di sotto di sedici anni, di quei titolari che venissero a morte in attualità di servizio.

65. Lo stato, e respettivamente le Comunità, garantiranno ai diversi titolari, il diritto alla pensione, come nei due articoli precedenti.

99 936390